



# STATUTO - TITOLO I

## PRINCIPI

[Art. 1 - Criteri e principi fondamentali](#)

[Art. 2 - Finalità](#)

[Art. 3 - Funzioni](#)

[Art. 4 - Programmazione e cooperazione](#)

[Art. 5 - Territorio e sede comunale](#) [Art. 6 - Bandiere, stemma e gonfalone](#)

[Art. 7 - Toponomastica ed insegne degli edifici pubblici](#)

[Art. 8 - Obbligo di provvedere](#)

[Art. 9 - Obbligo di astensione](#)

[Art. 10 - Obbligo di motivazione](#)

[Art. 11 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni](#)

[Art. 12 - Bandi pubblici](#)

[Art. 13 - Responsabilità](#)

### **Art.1 - Criteri e principi fondamentali**

1. La comunità di Fordongianus esercita la propria autonomia attraverso il Comune di Fordongianus, che è ente autonomo locale con rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica e della Carta europea delle autonomie locali.

2. La comunità, presente sul territorio sin da epoca remota, erede delle tradizioni storiche plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà fra le persone e fra le famiglie, vive del lavoro di suoi membri e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

4. Il Comune coordina la propria azione con quella degli altri enti locali della provincia di Oristano e conforma la propria attività al criterio della programmazione.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove i rapporti di collaborazione con altri enti locali, ed in particolare con i Comuni vicini, per le realizzazioni di interesse comune e per la gestione più efficiente dei servizi, nonché la cooperazione e lo scambio con le collettività locali di altri Stati per la crescita economica, culturale e civile della comunità.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il Comune di Fordongianus promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.



## COMUNE DI FORDONGIANUS

---

2. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività dell'amministrazione, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

3. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità regionale e nazionale;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la promozione ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;
  - d) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura.
4. E' particolarmente impegnato nella tutela e nella valorizzazione delle risorse umane, culturali, naturali ed ambientali presenti nel territorio ed in tal senso si adopera per favorire:
- a) le attività economiche legate ad una moderna concezione dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame;
  - b) l'artigianato tradizionale e le consuetudini locali;
  - c) un razionale sviluppo turistico che salvaguardi il patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico;
  - d) il valido sfruttamento delle risorse e degli impianti termali.

### **Art. 3 - Funzioni**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, affidate dalla legge, con le risorse da questa concesse. Le predette funzioni fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

### **Art. 4 - Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità ed esercita le proprie funzioni adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,



## COMUNE DI FORDONGIANUS

---

sindacali, culturali e politiche operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità ed una gestione ottimale dei servizi, il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. Allo stesso scopo il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana del Barigadu.

### **Art. 5 - Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro urbano di Fordongianus, dove è ubicato il palazzo municipale.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 39,40 c.a. e confina con i Comuni di Busachi, Allai, Siamanna, Siapiccia, Ollastra Simaxis, Villanova Truschedu, Paulilatino, Ghilarza.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel palazzo municipale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

### **Art. 6 - Bandiere, stemma e gonfalone**

1. Nel Comune di Fordongianus si espongono il gonfalone comunale e le bandiere della Regione autonoma della Sardegna, della Repubblica e della Comunità europea.

2. Ogniqualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere, esse vanno esposte contemporaneamente.

3. Il Comune espone inoltre le bandiere il giorno 21 agosto, data della festa tradizionale della comunità.

4. L'uso dello stemma e del gonfalone è determinato con apposito regolamento.

### **Art. 7 - Toponomastica ed insegne degli edifici pubblici**

1. Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta ed orale.

2. Oltre che in lingua italiana, la toponomastica all'interno dell'abitato è definita nella lingua sarda della comunità, quando esista una tradizione in tal senso.

3. Le insegne poste a cura del Comune sulla facciata degli edifici pubblici dovranno indicare, quando corrispondente ad una effettiva tradizione in tal senso, anche la traduzione nella lingua sarda della comunità.



## COMUNE DI FORDONGIANUS

---

### **Art. 8 - Obbligo di provvedere**

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento dell'istanza da parte dei cittadini interessati.

### **Art. 9 - Obbligo di astensione**

1. Salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto, i componenti degli organi comunali ed il Segretario comunale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare provvedimenti riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

### **Art. 10 - Obbligo di motivazione**

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati, attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione comunale, quest'ultimo dev'essere esattamente indicato e reso disponibile.
3. In ogni provvedimento da notificare sono indicati i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

### **Art. 11 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura e deve perdurare per almeno quindici giorni consecutivi.
3. Per consentire una maggiore pubblicità degli atti fondamentali dell'Amministrazione, gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e gli atti più rilevanti dello stesso devono essere inoltre pubblicate in una "bacheca" appositamente collocata in uno spazio frequentato dalla comunità, individuato dalla Giunta



## COMUNE DI FORDONGIANUS

---

comunale.

4. Copia di tutte le delibere adottate dal Consiglio potrà essere inoltre consultata presso la biblioteca comunale.

5. Il segretario cura l'affissione all'albo pretorio degli atti di cui al presente articolo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

6. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

7. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

### **Art. 12 - Bandi pubblici**

1. I bandi pubblici oralmente rivolti alla generalità dei soggetti o, comunque, ad un insieme indeterminato di essi, devono essere dati, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua sarda della comunità.

### **Art. 13 - Responsabilità**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. I responsabili degli uffici ed il Segretario comunale rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri espressi, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed alla legittimità, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta.

3. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni.